COMUNE DI BIANZANO

Prov. di Bergamo Via Chiesa 7 tel. 035 814001 fax 035 816556
e.mail info@comune.bianzano.bg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n.ro 3
del 13-03-2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI - ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 20:30 nella sede delle adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.
All'appello risultano:

MARILENA VITALI	**Presente**	**Sindaco**
MATTEO BERTOLETTI	**Presente**	**Vice Sindaco**
MICHELE BOSIO	**Presente**	**Consigliere**
FABIO BOSIO	**Presente**	**Consigliere**
CATERINA BOSIO	**Presente**	**Consigliere**
VITO FIORE	**Presente**	**Consigliere**
GIANCARLO VIGNAGA	**Assente**	**Consigliere**
MATTEO GIACOMO MADASCHI	**Presente**	**Consigliere**
NERELLA ZENONI	**Presente**	**Consigliere**
FRANCESCO ZAMBETTI	**Presente**	**Consigliere**
GESSICA MADASCHI	**Presente**	**Consigliere**

Assessori esterni:

Totali presenti n. 10 Totali assenti n. 1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. BERGAMELLI FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra MARILENA VITALI - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni il quale dispone che "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di *fabbricati ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ad eccezio*ne in ogni caso dei terreni agricoli *e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/1997, il quale stabilisce che "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D. Lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

VISTO:
a) l'art. 1, comma 676 della legge n. 147/2013 il quale dispone che "*l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo* 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";*
b) l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 secondo cui *"*Il comune, con la medesima *deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso i*l vincolo *in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31* dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse *tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille…omissis…";*
c) l'articolo 1, comma 28, della L. 208/2015, il quale prevede che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo 1, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
d) l'art. 1, comma 678 e ss.mm., della L. 147/2013 il quale dispone che *"*Per i fabbricati rurali ad *uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto*-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive

modificazioni, *l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,* fintanto *che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo* 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per *cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locat*i a canone concordato di cui *alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.";*

e) l'art. 1, comma 681 e ss.mm, della legge n. 147/2013 il quale prevede che "Nel caso in cui *l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stab*ilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 *e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità* immobiliare. *Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad* abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo *all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di* cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del *possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.";*

f) l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il *"Consiglio Comunale deve* approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipolog*ia e della destinazione degli immobili";*

g) l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) - il quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, e che la predetta sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

CONSIDERATO che:

a) l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

b) il blocco tariffario imposto non consente l'utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

c) nel quantificare il gettito totale TASI per l'anno 2019, si è dovuto tenere conto delle nuove fattispecie normative di esenzione (abitazione principale sia per il proprietario che per l'occupante);

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio tributi in base alla banca dati immobiliare, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto adottando per l'anno d'imposta 2018 le seguenti aliquote, detrazioni, riduzioni e agevolazioni:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1-A/8-A/9)	**esenti**
Abitazioni principali e relative pertinenze categorie catastali A/1-A/8-A/9	**0 per mille**
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di proprietà della stessa, fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in ogni caso locati	**2,5 per mille**

DATO ATTO che dovrà essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non dovrà essere superiore al 10,6 per mille;

RITENUTO, per le esposte ragioni, di dover adottare per l'anno 2018, le aliquote, per la TASI come sopra indicate;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, e successive modificazioni, recante la disciplina delle modalità e le scadenze per i versamenti dalla TASI;

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, che dispone: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, *compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis……) nonché per* approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se *approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno* effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, il quale stabilisce: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate *successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di ri*ferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce per gli enti locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo con possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell'Interno;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018;

RILEVATO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 è stato differito dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 25/01/2019, al 31/03/2018;

RICHIAMATA l'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 che dispone l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun

anno d'imposta mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

VISTA la L. 212/2000 recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

CON voti favorevoli n.ro 10 astenuti nessuno contrari nessuno espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE E PROROGARE per l'anno 2019, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili "TASI" (quale componente della IUC):

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1-A/8-A/9)	**esenti**
Abitazioni principali e relative pertinenze categorie catastali A/1-A/8-A/9	**0 per mille**
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di proprietà della stessa, fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in ogni caso locati	**2,5 per mille**

DI DARE ATTO che tali aliquote si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

DI DARE ATTO che il gettito della TASI è destinato ad assicurare parte della copertura del costo dei servizi indivisibili;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione della TASI nonché alla normativa statale vigente;

DI DISPORRE ai sensi dall'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 l'invio della presente deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998;

CON voti favorevoli n.ro 10 astenuti nessuno contrari nessuno espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Data: 13-03-2019

Il Responsabile del servizio
Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Data: 13-03-2019

Il Responsabile del servizio
Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
MARILENA VITALI	BERGAMELLI Dott. FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.